

FAQ 1)

1) Domanda

Il Bando per il Sostegno Preparatorio Misura 19.1.1 prevede al punto 11- tabella Principio di selezione 2: Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di fabbisogno - Criteri di selezione pertinenti - (ultimo box) il seguente criterio/parametro:

Studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia con l'attribuzione di un diverso punteggio (max 10 risposta sì e 0 risposta no) se tutti i progetti proposti sono basati ciascuno su uno studio di fattibilità.

Si chiede se tale accezione “Studio di fattibilità” sia da intendere quale fattispecie contemplata dall'art.23 del D.Lgsv. 50/2016 visto che la specifica della tabella dell'All.to 3 “Quadro dettagliato degli interventi: Azioni ordinarie, cooperazione Leader, Azioni specifiche” pag. 5 del Formulario, richiede di indicare *il livello di importanza* della tipologia di intervento (quindi senza una specifica valorizzazione economica).

1) Risposta

Nell'ambito delle opere pubbliche, la definizione (e gli elementi di cui si compone) di studio di fattibilità, è rinvenibile all'art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione del codice degli appalti). In altri ambiti lo studio di fattibilità avrà caratteristiche ed elementi differenti non necessariamente cristallizzati in norme o regolamenti.

FAQ 2)

2 Domanda

Il punto 2 dell'Allegato 2 per ogni specifica 2.1- 2.2- 2.3- 2.4- 2.5, prevede di indicare il *numero delle attività realizzate e descrivere puntualmente le attività svolte*. Non è chiaro cosa occorra descrivere come numero di attività per quanto attiene il punto 2.4.

2 Risposta

Il requisito qui richiesto è inteso come il numero degli studi di fattibilità per la progettazione e la realizzazione di attività da svolgere riguardo la proposta di SSL nonché la descrizione delle attività svolte per arrivare ad un studio di fattibilità (Analisi di contesto, Fattori d'interesse, Obiettivi, elementi del progetto, fasi di attuazione, definizione dei risultati attesi, identificazione dei vincoli, etc...)

FAQ 3)

3) Domanda

L'attività di restituzione degli esiti degli studi etc. svolta presso le tre comunità montane dell'area Alto Casertano con la presenza di tutti i 48 comuni del territorio (oggetto della proposta di SSL) è da intendersi esaustiva della declaratoria di cui al punto 11) del bando Principio di selezione

2: Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di fabbisogno - Criteri di selezione pertinenti - (penultimo box).

3) Risposta

Si in quanto le Comunità Montane sono rappresentative dei Comuni che vi appartengono e pertanto attraverso lo svolgimento di n incontri è possibile soddisfare il requisito allegando le convocazioni, i fogli firma attestanti la presenza del legale rappresentante di ogni singolo Comune appartenente alla Comunità Montana o suo delegato, le foto degli incontri come riportato nel Bando. Si precisa che è necessario che ai predetti incontri abbiano partecipato i rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati.

FAQ 4) Domanda (annullata ai sensi del DRD 561 del 22.12.2022)

Si chiede se è possibile allegare alla Domanda di Sostegno esclusivamente i titoli relativi agli impegni di spesa per il periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del bando e quella di presentazione della Domanda di Sostegno prevedendo il pagamento e la quietanza delle spese sostenute successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva e comunque prima della presentazione della DdP.

4) Risposta

Trattandosi di presentazione di una domanda di sostegno la Commissione è tenuta a valutare la sola attività svolta, l'ammissibilità e ragionevolezza delle spese effettuate nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del bando e quella di presentazione della Domanda di Sostegno al fine di definire il contributo concedibile. Ne deriva che, ai sensi dell'art.13 del Bando in questa fase è sufficiente e necessario allegare la terna dei preventivi e la correlata relazione giustificativa, lasciando la dimostrazione dei giustificativi di spesa, afferenti all'attività svolta, in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo così come peraltro già viene indicato all'art. 14 del bando. Si sottolinea, però, che a norma dell'art. 9 del Bando, "*Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Bando, e la data di presentazione della domanda di sostegno, attestata dalla sua data di rilascio sulla piattaforma SIAN,*", pertanto tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, quietanze, etc.) per essere ammissibili, devono

avere data antecedente al termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno.

FAQ 5)

5) Domanda

Per la selezione dei fornitori per le forniture e i servizi inerenti alla partecipazione al Bando per il Sostegno Preparatorio Misura 19.1.1, si è proceduto alla richiesta di tre preventivi tramite piattaforma SIAN e risulta essere pervenuta un'unica offerta entro la data di scadenza fissata dalle procedure stesse (15 giorni).

Al riguardo si intende procedere a valutare la congruità tecnico – economica dell'unica offerta regolarmente pervenuta e, se del caso, ad affidare, con atto motivato, il servizio / fornitura all'operatore economico a cui afferisce tale offerta. Si chiede di voler confermare se tale procedura è corretta.

5) Risposta

Per i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e forniture è obbligatorio far ricorso ad adeguata indagine di mercato attraverso la richiesta di almeno tre preventivi di raffronto per ciascun bene, servizio e fornitura acquisito, nel rispetto della procedura “gestione preventivi” disponibile al portale SIAN secondo le procedure rinvenibili ai link:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf

I preventivi devono essere allegati alla domanda di sostegno unitamente a tutti gli output della procedura di “gestione preventivi” onde consentire all'istruttore di procedere con i necessari controlli sull'origine dei preventivi e successiva verifica circa la ragionevolezza dei costi mediante il confronto tra i preventivi stessi così ottenuti.

Il bando T.I. 19.1.1 approvato con D.R.D. 358 del 23/09/2022, all'art.14 prevede espressamente al punto 11) nell'elencazione e descrizione della documentazione da allegare, a pena di inammissibilità, di allegare alla domanda di sostegno quanto segue: *“Terna di preventivi oppure specifica relazione tecnica a firma del tecnico progettista che illustri la scelta del bene/servizio ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti”*.

Alla luce di quanto sopra dal momento che anche le vigenti disposizioni generali prevedono l'ottenimento e valutazione di una terna di preventivi, è necessario che il beneficiario nel caso di risposte “insufficienti”, reiteri le richieste per l'ottenimento di almeno tre preventivi. Nel caso in cui non sia possibile acquisire tre preventivi perché non è possibile reperire sul mercato più fornitori (es. le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico) è possibile allegare un unico preventivo e la relazione tecnica.

FAQ 6)

6) Domanda

Con la presente si chiede conferma che la procedura di affidamento diretto a consulenti selezionati attraverso la comparazione dei curricula attinti dalla Lista Ristretta, aggiornata periodicamente dal soggetto richiedente, possa essere utilizzata quale procedura aperta per la selezione di personale/professionisti e/o lavoratori autonomi.

6) Risposta (rettificata in data 22.12.2002)

Trattandosi di fornitura di servizi nell'ambito della T.I. 19.1.1, la formazione di una Lista Ristretta, costituita con procedura di evidenza pubblica ed aggiornata periodicamente, rappresenta un valido ed idoneo bacino di consulenti da cui il Beneficiario/Richiedente pubblico può attingere per la ricerca di professionalità idonee allo svolgimento di

incarichi professionali.

La possibilità di attingere direttamente dalla Lista Ristretta non esclude, tuttavia, la necessità di acquisizione e valutazione dei tre preventivi onde procedere alla necessaria verifica circa la ragionevolezza dei costi come disciplinata dalle vigenti Disposizioni Generali.

Al riguardo, infatti, si precisa che gli enti pubblici, per l'affidamento diretto, sono tenuti a seguire la vigente normativa in materia di contratti di appalto e, contemporaneamente, assicurare equità e trasparenza, utilizzando MEPA o altre piattaforme simili per l'acquisizione di preventivi, anche ai fini della valutazione circa la ragionevolezza della spesa; non è escluso che il beneficiario pubblico possa, quindi, anche ricorrere all'applicativo gestione preventivi SIAN per ottemperare al suddetto obbligo che, tuttavia, rappresenta comunque uno strumento alternativo.

Analogamente, nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato ed il progetto ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, nell'ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura ed attività di progettazione, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla ragionevolezza della spesa, nonché alla garanzia della qualità e al temperamento dell'economicità della prestazione resa (cfr. art. 8.2 ult. Comma delle Disposizioni Generali – Vers. 4.0).

Infine, nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato ed il progetto non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali ed immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili.

Solo in tale ultima ipotesi, per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è **obbligatorio utilizzare l'applicativo *on-line* per la richiesta dei preventivi disponibile sul SIAN**, attraverso l'ausilio del relativo Manuale di applicazione.

FAQ 7)

7) Domanda

Si chiede se la procedura che si intende adottare per l'affidamento dei beni e servizi è corretta

1. Acquisizione di Servizi/Consulenze

Per le consulenze ai fini della ragionevolezza dei costi verrà utilizzato, come costo unitario, il Compenso lordo giornaliero, valutato al netto dell'IVA e al lordo dell'IRPEF, di cui al "Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR Campania" approvato con Deliberazione N. 1341 dell'Area Generale di Coordinamento n. 9 nella seduta del 20 luglio 2007 pubblicato sul BURC Regione Campania n. 48 del 3 settembre 2007. Successivamente si procederà ad una procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, con la consultazione di almeno 3 operatori economici. L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Acquisizione di beni

Per l'acquisizione di beni il GAL procederà ad effettuare una indagine di mercato acquisendo almeno n. 3 preventivi mediante la piattaforma SIAN. Successivamente si procederà ad una procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, con la consultazione di almeno 3 operatori economici. L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

La necessità di individuare una procedura per l'acquisizione di beni e servizi per il GAL deriva dalla difficoltà di inquadrare, rispetto alle Disposizioni Generali, la natura del GAL, soggetto privato attuatore di un progetto che ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. Le norme infatti disciplinano le procedure esclusivamente per due tipologie di beneficiari: - Beneficiario soggetto privato con progetto che non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (cfr. punto 13.2.2.1) - Beneficiari pubblico (cfr. punto 13.2.2.2)

7) Risposta

In via preliminare rammentiamo che il GAL, secondo consolidata dottrina, è un ente di diritto privato che ha delle caratteristiche specifiche di «natura pubblica» (composizione; finanziamento). Questo NON significa che il GAL sia un ente pubblico a cui si applicano tutte le norme previste per gli enti pubblici. Ciò implica solo che singole specifiche leggi nazionali che hanno come principali destinatari gli enti pubblici si applicano anche a soggetti privati che hanno alcune caratteristiche specifiche. Singoli GAL, quindi, possono ricadere in tale ipotesi. La natura giuridica ibrida di tali organismi comporta che i Gal essendo sono fondamentalmente strutture private, con maggioranze assembleari in mano ai privati come altrettanto a livello di consiglio di amministrazione (*“almeno il 50% dei voti”*), a cui si applica il diritto civile in tutti i rapporti, salvo, laddove utilizzino risorse pubbliche, garantire il rispetto delle normative pubblicistiche sui contratti di appalto per opere e servizi pubblici. Pertanto, si dovranno applicare ai GAL tutte le norme delle disposizioni generali previste per i beneficiari pubblici, ivi compreso l'art. 13.2.2.2. rubricato *“Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici”*.

Ciò premesso, passando alla rappresentazione delle procedure che il GAL IRPINIA intendere adottare per l'individuazione dei propri fornitori per la sottomisura di cui in oggetto, si riportano le seguenti brevi osservazioni e considerazioni:

1) Sull'acquisizione di consulenze

Il criterio indicato dall'ente per consentire la verifica sulla ragionevolezza dei costi per le attività di consulenza non è corretto.

Al riguardo, il richiamato articolo 13.2.2.2. delle vigenti Disposizioni Generali (cfr. pag.60 della vers. 4.0) recita testualmente che: *“Per l'affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, e che non rientrano nelle categorie dei servizi di ingegneria, la selezione dell'operatore privato soggiace comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo quanto prescritto dall' art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n.165/2001. In merito alla determinazione degli importi massimi dell'attività di consulenza, laddove applicabile, si fa riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. **Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste dalla norma per gli affidamenti diretti, l'ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.**”*

Ne consegue che dovranno essere necessariamente acquisite dal GAL almeno tre offerte comparative per procedere alla selezione dell'operatore e soddisfare così anche il criterio richiesto *ex lege* per la ragionevolezza dei costi.

2) Sull'acquisizione di beni

Per tale voce, invece, la procedura indicata dal GAL risulta corretta.

Per l'acquisizione di beni il GAL dovrà procedere ad effettuare una indagine di mercato **acquisendo** almeno n. 3 preventivi mediante la piattaforma SIAN (e ciò in ottemperanza al disposto delle vigenti disposizioni generali ai fini della verifica circa la ragionevolezza dei costi).

Successivamente si procederà ad una procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, con la consultazione di almeno 3 operatori economici.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicazione, tuttavia, in tale ultima ipotesi dovrà essere accompagnata da una relazione in cui si precisa che pur avendo interpellato almeno tre operatori è pervenuta una sola offerta che comunque si ritiene congrua sulla scorta dei tre preventivi previamente acquisiti sulla piattaforma messa a disposizione

FAQ 8

8) Domanda

Si chiede se la seguente procedura per la selezione di consulenti per le attività da svolgere in attuazione del bando TI 19.1.1 è corretta

Per dare evidenza pubblica alla procedura di individuazione e selezione delle figure professionali da incaricare e consentire la massima partecipazione degli aventi diritto, si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico per l'acquisizione di Manifestazioni di interesse volte alla costituzione di una short list di consulenti per le attività del Sostegno Preparatorio- 19.1.1. DRD 358/2022, suddivisa per profili professionali, da incaricare in relazione alle esigenze del bando stesso, previa verifica di idoneità all'inserimento nella lista dei partecipanti e successiva acquisizione dei relativi preventivi.

Alla prima scadenza termini, alla luce delle poche istanze pervenute su alcuni profili, con verbale CdA si è deciso di aprire nuovamente i termini per l'ulteriore acquisizione di manifestazioni di interesse, fissando una nuova scadenza temporale.

Al termine della seconda scadenza dell'avviso pubblico, per un profilo risulta pervenuta

una sola domanda.

A questo punto, non potendo ulteriormente riaprire i termini alla luce sia dell'attuale scadenza del bando 19.1.1. ed anche al fine di non arrecare eventuale pregiudizio agli attuali ammessi nella short list, si ritiene di procedere con l'iter di seguito indicato per il profilo con l'unico concorrente:

- Calcolo del massimale della prestazione da svolgere ai sensi della Circolare n. 02/2009;
- Richiesta preventivo con offerta scontata sul massimale alla risorsa a mezzo SIAN;
- Redazione relazione tecnica, ai sensi del punto 11 dell'art. 14 del bando 19.1.1., che attesti i motivi di unicità del preventivo proposto ed attesti l'impossibilità di individuare altri operatori concorrenti a seguito dell'espletamento della procedura pubblica adottata (con riapertura e proroga termini bando).

Per gli altri profili invece si ricorrerà all'acquisizione di una terna di preventivi, avendone la possibilità.

8) Risposta

Si ritiene condivisibile tutta la procedura ivi riportata per cui non si riscontrano motivi ostativi a quanto prospettato.

FAQ 9)

9) Domanda

Si ha necessità di ricevere indicazioni in merito alla procedura per l'affidamento dei servizi relativi allo sviluppo delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione della SLTP, di cui al bando di attuazione della tipologia d'intervento

19.1.1 “Sostegno Preparatorio”, approvato con DRD n.358 del 23.09.2022 e successivo DRD n.467 del 24.11.2022. Trattandosi di un coacervo di attività (studi, analisi, formazione, organizzazione di eventi), da realizzare in tempi rapidi (entro il 31 marzo 2023), il C.d.A. del GAL ha inteso deliberare l’attribuzione dei predetti servizi ad un unico fornitore, previo esperimento di una procedura ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (importo sotto soglia, inferiore ad euro 139mila). Per espressa disposizione del bando regionale, infatti, i servizi sopra richiamati, nella loro globalità, non potranno superare un corrispettivo totale di euro 100mila, pari all’attribuzione che la Regione assegna ad ogni GAL. Tale soglia finisce per assumere la funzione di determinazione del costo massimo di spesa, per cui il GAL TABURNO ha ben potuto, a sua volta, organizzare la selezione del fornitore fissando ad euro 100mila il complessivo prezzo dei servizi da acquistare. Con la scelta del fornitore unico per tutti i servizi, il GAL ha inteso evitare i problemi di coordinamento tra diversi soggetti, procedendo ad attribuire l’impegno dell’esecuzione ad un unico operatore, onde evitare discarichi e palleggiamenti di responsabilità, tipici di più soggetti che operano in contemporanea. Non avendo conoscenza dei nominativi di operatori professionali con adeguate competenze ed esperienze, da consultare per i canonici tre o più preventivi di spesa, lo scrivente GAL ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di dicembre 2022, un Avviso pubblico finalizzato ad acquisire Manifestazioni di Interesse di soggetti che, in possesso dei requisiti specificati nel documento e connessi ai servizi da prestare, fossero disponibili a ricevere invito alla formulazione di un’Offerta per le attività in questione. All’Avviso pubblico hanno risposto n°4 operatori, diventati poi tre a seguito di una rinuncia. A tali soggetti è stata inviata una Richiesta di Offerta, utilizzando la procedura di acquisizione dei preventivi mediante la piattaforma SIAN. Tale RdO è stata articolata scegliendo il criterio dell’*Offerta Economicamente Più Vantaggiosa* (OEPV) e non del *Prezzo più basso*, attesa la necessità di selezionare operatori in possesso di adeguati requisiti soggettivi (pregresse esperienze), di capacità nello svolgimento dei servizi e, infine, del prezzo più conveniente. Ciò anche in coerenza con la Legge 108/2021, modificativa del Codice degli Appalti, laddove dispone che *“la stazione appaltante procede all'affidamento diretto ... fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 ... e l'esigenza che siano scelti*

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento...". Alla data di scadenza (31 gennaio 2023) il GAL TABURNO ha ricevuto due sole Offerte, una regolarmente pervenuta sul sistema SIAN, l'altra pervenuta via PEC a seguito di apertura di un ticket per problematiche di funzionamento della piattaforma (documentate tramite *screenshot*). Alla luce di quanto rappresentato, in considerazione della necessità di velocizzare i tempi di affidamento dell'incarico al fornitore, atteso il termine del 31 marzo per l'esecuzione di tutti i servizi, si chiede di conoscere se la procedura esperita (Avviso pubblico per manifestazione di interesse + Richiesta di Offerta tramite SIAN), con la quale si sono ottenute n°2 offerte, possa far superare la formalità di verifica della congruità dei costi mediante acquisizione dei tre preventivi. Le ragioni dell'auspicato superamento della formalità delle tre offerte, posta al solo fine della congruità della spesa, sono da rintracciare nel fatto che:

(i) il tetto massimo dei servizi è complessivamente già fissato dal bando in euro 100mila;

(ii) il prezzo, da solo, non determina la scelta del fornitore, poiché il criterio della OEPV non premia l'offerente che propone il prezzo più conveniente, bensì quello che ottiene un maggior punteggio in termini di: (1) requisiti soggettivi; (2) requisiti tecnici dei servizi offerti; (3) prezzo più basso.

Per quanto sopra esposto, si intende procedere alla valutazione delle due offerte pervenute al GAL Taburno e di attribuire l'incarico a quella dotata di maggior punteggio, scongiurando la responsabilità per la non acquisizione dei tre preventivi. Si rammenta, infatti, che il criterio scelto è l'OEPV e la conoscenza di chi sarebbe stato disponibile, sul mercato, a fornire un terzo preventivo, magari con indicazione del prezzo più basso, sarebbe del tutto ininfluenza.

9) Risposta

Si ritiene opportuno rilevare che gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e in particolare della Direttiva Comunitaria n.

24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e del principio di rotazione.

Le disposizioni del codice si applicano ai lavori, servizi e forniture con modalità differenti in base alle soglie di rilevanza comunitaria definite dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3 co. 1 lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbbb del Codice) anche telematici, previsti in materia di contenimento della spesa (cfr. Par. 8.2.1 delle Disposizioni Generali).

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura cui attenersi secondo quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Le Stazioni appaltanti possono inoltre ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'emergenza da COVID-19, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in deroga all'articolo 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei contratti.

Sul punto, il M.I.M.S. nel parere n. 764 del 20.10.2020 reso in materia di affidamento diretto prima stesura D.L. 76/2020, ha precisato quanto segue: "Si rappresenta che per

gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”.

Tuttavia, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi del codice dei contratti o della normativa transitoria per l'emergenza da COVID-19, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà, prima di procedere all'affidamento, dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed acquisire almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al contemperamento dell'economicità della prestazione resa rispetto all'importo calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ed indicato nella domanda di sostegno (cfr. art. 8.2 ult. Comma e art. 13.2.2. delle Disposizioni Generali – Vers. 4.0).

Passando al caso di specie, si rileva in primo luogo che il Gal ha effettuato, a seguito di

avviso pubblico, la richiesta dei tre preventivi in ottemperanza a quanto previsto dalla sopra richiamata normativa delle Disposizioni Generali che, è bene sottolineare, non rappresenta una procedura facoltativa (come visto nel caso dell'affidamento diretto di cui alla normativa di carattere generale), bensì un requisito necessario per ottenere il riconoscimento del contributo PSR.

Orbene, il GAL nella propria nota precisa che dei tre preventivi richiesti attraverso la piattaforma SIAN pervenivano solo due offerte di cui una a mezzo pec per problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma e quindi comunque ammissibile.

Pertanto, prima di procedere all'affidamento dell'appalto, considerato che la scadenza per l'esecuzione di tutti i servizi è fissato al 31.03.2023, il Gal dovrebbe ottenere almeno un altro preventivo per procedere al necessario raffronto e, dunque, soddisfare i criteri per la valutazione della ragionevolezza della spesa.

E ciò a prescindere da quale ditta sarà poi individuata come contraente diretto da parte della Stazione Appaltante, tenuto conto del principio secondo cui, come detto, i preventivi nella procedura di affidamento diretto non hanno una funzione competitiva per l'aggiudicazione ma servono esclusivamente a verificare la ragionevolezza dei costi.

Tutto ciò premesso e argomentato, solo in un'ottica di salvaguardia degli obiettivi di sviluppo socio-economico delle aree rurali è opportuno precisare quanto segue:

☐ che il GAL ha comunque provveduto in veste di futura stazione appaltante a richiedere almeno tre preventivi a seguito di preliminare indagine di mercato esplorativa;

☐ che allo stato non esiste una regolamentazione specifica sulle ipotesi in cui nonostante le richieste di preventivi non vengano evase in tempo utile e/o comunque non si raggiunga almeno una terna di offerte e, dunque, con impossibilità per l'ente di valutare la ragionevolezza dei costi;

☐ che questa AT su casi analoghi si è già espressa in maniera favorevole a superare tale problematica (confronta AT. N. 0054 e AT N.0064);

Alla luce di tali considerazioni, si deve invitare il GAL richiedente a raccogliere un ulteriore preventivo onde consentire la verifica di ragionevolezza dei costi, e, solo nella denegata ipotesi in cui nonostante l'ulteriore invito a più operatori comunque non pervenga ulteriore offerta, il GAL dovrà trasmettere alla P.A. una relazione, e correlata documentazione integrativa che possa mettere in condizione il competente organismo di verificare la congruità della spesa per i servizi in aggiudicazione.

FAQ 10)

10) Domanda

Si chiede se il supporto scientifico da parte di una Università, tramite il relativo dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, Ente di diritto pubblico e dotato di personalità giuridica (Ente pubblico non economico, nel caso di specie), è necessario soggiacere comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta posta in atto rispetto dell'ente.

10) Risposta

Per una più compiuta risposta al quesito proposto dal GAL nella faq di cui in oggetto, è necessario esplorare, qualificare ed approfondire i canali di finanziamento delle Università nel mercato pubblico e privato dell'affido di prestazioni di servizio, al fine di cercare di comprendere quali sono le facoltà e i limiti posti dall'ordinamento amministrativo e dallo status pubblicistico allo svolgimento di attività economiche.

In via preliminare, sul punto, è doveroso sottolineare che, nonostante qualche originario orientamento contrario, è emerso che le Università, in quanto operatori economici, sono legittimate a partecipare al mercato delle gare di appalto indette dalle (altre) amministrazioni aggiudicatrici e quindi a concorrere con le ditte private per l'acquisizione

di servizi.

L' imprimatur proviene dalla più autorevole fonte giuridica che è il diritto comunitario, segnatamente dalla Corte di Giustizia UE, la quale con la storica Sentenza, Sez. V, del 23 Dicembre 2009 in causa C-305/80 ha statuito che "le Università e gli enti di ricerca, nonché i loro raggruppamenti, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro, devono poter partecipare alle gare di appalto, purchè siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell'appalto considerato, ciò perché gli artt. 1 n. 2 lett A e 8, 1° e 2° comma della Direttiva 2004/18CE riconoscono la qualità di "operatore economico", non solo ad ogni persona fisica o giuridica, ma anche in modo esplicito a ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato. In questo modo si eviterebbe il rischio di pregiudicare una collaborazione tra attività di ricerca e attività di impresa avente natura positiva per la concorrenza".

È notorio che le Università sono operatori economici "ex lege" già con l'art. 49 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 - ove veniva prevista, compatibilmente con l'espletamento delle funzioni della didattica e della ricerca, la possibilità di erogare le cd. prestazioni a pagamento (analisi, controlli, tarature e prove di laboratorio). Il DPR 382/80, fotografando una realtà in via di consolidamento, si è poi preoccupato di ampliare la previsione di legge sulle attività commerciali o paracommerciali delle Università, disciplinando all' art. 66 la stipula dei cd. contratti di ricerca e consulenza c/terzi, fonti di entrata per gli Atenei commissionari, sempre compatibilmente con le funzioni istituzionali della didattica e della ricerca e con evidenti temperanti e limitazione al cd. lucro soggettivo, ovvero alla ripartizione degli utili. La normativa è stata poi esplicitamente richiamata dall'art. 7 comma 1° lett. c della L. 168/89, cd. legge sull'autonomia universitaria.

Riguardo l'accesso al mercato delle gare da parte degli Atenei, ha fornito ulteriori chiarimenti l'Autorità di vigilanza sugli appalti, la quale sulla scorta dell'orientamento comunitario ha sancito che "la partecipazione delle Università e degli altri enti alle gare d'appalto non è incondizionata, ma presupposto imprescindibile è la previsione

regolamentare su l'esercizio di attività d'impresa e lo svolgimento di compiti aventi rilevanza economica". Più precisamente viene ribadito il principio secondo il quale i soggetti giuridici che annoverino nel proprio statuto attività di rilevanza economica possono, limitatamente al settore di propria pertinenza e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi compatibili con le proprie attività istituzionali".

Da questo punto di vista e al fine di poter legittimamente operare sul mercato per l'affido di prestazioni di servizio è quanto meno opportuno che le amministrazioni universitarie, alla luce della delegificazione della materia prevedano nel proprio Statuto o nel Regolamento di Contabilità e Finanza tale facoltà di iniziativa economica da espletarsi nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca e garantendo una devoluzione degli utili alle finalità istituzionali, non essendo enti con scopi lucrativi.

La surriferita pronuncia della Corte di Giustizia UE ha altresì statuito che l'eventualità di una posizione privilegiata dell'operatore economico pubblico in ragione dell'erogazione costante e prevedibile di finanziamenti pubblici non può giustificare apriori, in astratto e senza ulteriori analisi l'esclusione dalla gara dell'operatore in nome del principio della parità di trattamento, atteso che in determinate circostanze, es. in caso di offerte anomale, le amministrazioni hanno il dovere o quanto meno la facoltà di considerare l'esistenza di sovvenzioni e/o di pubbliche erogazioni. In altri termini, dovrà essere la stazione appaltante a valutare caso per caso la possibile distorsione della concorrenza.

Al riguardo e per quanto più ci interessa ai fini del quesito di cui si discute, corre l'obbligo di precisare che mentre i soggetti privati possono affidare "intuitus personae" e in via fiduciaria alle Università prestazioni di servizi e consulenze, senza particolari vincoli di operatività, se non quelli dettati come detto da Statuti e Regolamenti costituenti gli ordinamenti interni agli Atenei (es. sul potenziale contrasto tra le clausole di segretezza e riservatezza richieste dai committenti privati sui risultati della ricerca e la libertà scientifica e didattico-divulgativa degli Atenei, costituzionalmente garantita), diverso è il regime giuridico delle pubbliche amministrazioni committenti, le quali hanno

invece limitazioni di tipo ontologico-costituzionale nell'attività di affidamento, difatti, in quanto amministrazioni aggiudicatrici, devono "appaltare" il servizio di cui abbisognano e seguire le regole di evidenza pubblica a garanzia di imparzialità, trasparenza non discriminazione e libera concorrenza, in ossequio alla lettera e allo spirito della normativa comunitaria e del D.Lgs. 12 Aprile 2006, cd. Codice dei Contratti.

In buona sostanza, gli enti pubblici (a cui, come ben noto, vengono equiparati per la loro natura ibrida anche i GAL nell'ipotesi in cui agiscano per interessi pubblici o comunque quali beneficiari di finanziamenti pubblici come quelli del PSR) non possono servirsi direttamente della particolare qualificazione degli Atenei adducendo la comune appartenenza al novero delle pubbliche amministrazioni e facendo aggio sul principio di leale collaborazione tra soggetti pubblici elaborato (ad altri fini) dalla Corte Costituzionale, ma devono bandire gare d'appalto e la legittimazione delle Università a parteciparvi consentirebbe la coerenza del sistema dei pubblici affidamenti.

Orbene, tutto ciò premesso, è necessario passare all'esame della specifica ipotesi procedurale invocata dal GAL Alto Casertano al punto A) della faq in esame, laddove viene richiamata la casistica di soggetti pubblici richiedenti prestazioni di servizio alle Università, i quali, anziché rivolgersi al mercato utilizzano lo strumento dell'art. 15 della Legge 241/90, recante i cd. "accordi tra pubbliche amministrazioni", norma che testè recita: "Anche al di fuori delle conferenze di servizio, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune La Corte di Giustizia UE, con Sent. 19 Dicembre 2012 in causa c-159/11 ha statuito che "l'accordo può esulare dall'ambito di applicazione del diritto europeo, purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi e purchè il contratto sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici e non ponga alcun prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai concorrenti".

La sentenza in commento coglie nel segno laddove fa risaltare che le “cooperazioni tra enti pubblici” sono istituti distinti dagli “appalti di servizi” atteso che gli accordi in posizione di equiordinazione non sono i contratti privatistici imperniati sulla logica dello scambio economico e che per la legittimità comunitaria dei primi non deve altresì esserci coinvolgimento di privati.

Pertanto se una pubblica amministrazione vuole affidare ad una Università un servizio di natura intellettuale a pagamento, deve procedere con gara, (o espletare un affido diretto nei limiti previsti dal Codice dei Contratti), ma non certo realizzare il proprio fine attraverso un accordo-convenzione, ovvero non può farlo a mezzo accordo ex art. 15, L. 241/90, il quale nel postulare “l’ effettiva cooperazione di attività”, non presuppone la “mera” erogazione di un servizio di una parte a beneficio della controparte contrattuale, bensì una effettiva condivisione di compiti e responsabilità, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso, in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’ impegno della remunerazione.

Sulla scia del pronunciato comunitario, Il Consiglio di stato rimettente la questione di pregiudizialità ha quindi statuito con Sent. Sez. V 15 Luglio 2013 n. 3849 che “visti nel prisma del diritto europeo gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dalla legge sul procedimento amministrativo sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato” e che la dottrina interna aveva già intuito questa antitetività tra accordi e contratti, avendo a suo tempo coniato con riguardo ai primi l’espressione “contratti ad oggetto pubblico”.

Conclusivamente è di tutta evidenza che il ricorso a tale forma di partenariato pubblico-pubblico per l’affidamento a pagamento di un servizio realizzerebbe un intento surrettizio ed elusivo del principio generale e tendenziale del procedimento di pubblico appalto, il quale come noto è vincolato da norme inderogabili e postula l’affido diretto solo in presenza di determinati e limitati presupposti di legge.

Orbene, ne consegue che trattandosi di una richiesta all’Università per un servizio di consulenza a pagamento, fattispecie che, dunque, prevede un incarico dietro

versamento di un corrispettivo, per tutte le motivazioni suesposte deve escludersi la possibilità di ricorrere alla stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 L.241/90.

Per quanto concerne la subordinata ipotesi prospettata dal Gal al punto B) della faq che ci occupa, è doveroso osservare quanto segue.

Non è certamente condivisibile l'interpretazione dell'art.13.2.2. fornita dal Gal secondo cui, in tema di affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, non rientranti nelle categorie dei servizi di ingegneria, l'interpretazione letterale della norma escluderebbe l'obbligo di espletamento di una procedura comparativa nel caso di enti pubblici giacché questi, a suo dire, non rientrerebbero nel novero della categoria di "operatore privato" citato nella medesima norma.

Ed invero, la norma per tutto quanto sopra prospettato ha un carattere ed una portata sicuramente generale, intendendosi per operatore tutti i soggetti, non solo privati ma anche pubblici, che rivestano comunque una natura privatistica nel mercato concorrenziale dell'appalto. Qualità che per quanto sopra visto è certamente attribuibile anche all'università nel caso di specie per il tipo di servizi a pagamento richiesti in relazione alla domanda di sostegno. Dunque, la procedura comparativa sembra essere obbligatoria anche nella fattispecie de qua al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente.

Tuttavia, è doveroso rilevare che è possibile disattendere il suddetto principio solo nell'ipotesi in cui la scelta di uno specifico contraente sia giustificata da una particolare esigenza.

Ci si riferisce, in particolare, a quei casi in cui l'affidamento diretto, essendo una modalità di attribuzione di commesse pubbliche che deroga al principio generale della libera concorrenza, può essere usato esclusivamente laddove sussistano specifiche

ragioni che le impediscano di reperire l'opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato, o a condizioni sproporzionate.

All'uopo si ritiene opportuno richiamare in primis l'art. 63 del D.lgs. 50/2016 che, nel disciplinare l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, così recita: "1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (...)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale."

L'articolo conclude specificando che tale eccezione vale solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. Come precisato dall'ANAC, nelle Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.

Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l'infungibilità e/o esclusività sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità: la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (Corte di giustizia europea sentenza 8 aprile 2008, causa C-337/05)

In proposito del rapporto tra infungibilità ed esclusività l'ANAC ha affermato che "Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno."

In ogni caso "nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti".

Ne deriva, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente

Tale possibilità, a ben vedere, viene indirettamente avallata anche nelle vigenti disposizioni generali del PSR MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI (vers. 4.0 – cfr. art. 13.2.2.1 pag.64), dove ai fini della ragionevolezza dei costi per i beneficiari privati e che per analogia può essere applicato anche al caso sottoposto all'esame di questa ATLegal, viene espressamente previsto che "Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata

l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario / giornaliero di analoga figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale”.

In conclusione, la scelta diretta del contraente Università da parte del GAL Beneficiario della Misura dovrà essere necessariamente supportata da una approfondita ed articolata relazione che illustri dettagliatamente i motivi per cui non si ricorre a procedure comparative, ricorrendo ad esempio l'esigenza, anche per celerità dei tempi di esecuzione, di affidarsi alla consulenza ed al supporto di un soggetto dalla riconosciuta esperienza tecnico-scientifica e specifica conoscenza del contesto territoriale e socio-economico da analizzare che possa definirsi quale servizio inderogabile e/o esclusivo sulla scorta dei sopra richiamati principi normativi.

FAQ 11)

11) Domanda

La Regione Campania, come indicato dal documento a pagina 12 della UNINA “PSP 2023-2027 CSR CAMPANIA Analisi di contesto per la territorializzazione dell'intervento SGR 06 – LEADER”, ha previsto di attivare il supporto preparatorio nella fase 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) 2220/2020 e non ha attivato questo intervento per la CSR 2023-2027. Pertanto, ai fini della partecipazione alla Misura 19, Tipologia di intervento 19.1.1 – Supporto Preparatorio CUP H14F22000350005 – CIG 9490846DDF:

- a) **È necessario definire la SSL e procedere con gli eventi di animazione e promozione, nonché tutto quanto connesso secondo la conformazione e territorializzazione di cui alla Programmazione 2014-2020**, ovvero bisogna adeguare il tutto alla nuova territorializzazione come previsto dal documento “PSP 2023-2027 CSR CAMPANIA Analisi di contesto per la territorializzazione dell'intervento SGR 06 – LEADER”?
- b) Nel secondo caso, le attività già svolte dallo scrivente nelle aree oggi non più inserite nella nuova area, possono essere inserite tra le spese sostenute per la Misura 19.1.1 e considerate, quindi, coerenti?
- c) Per quanto riguarda lo scrivente GAL, l'area indicata nel documento “PSP 2023-2027 CSR CAMPANIA Analisi di contesto per la territorializzazione dell'intervento SGR 06 – LEADER” include il Comune di Calvi Risorta e indica come comune aggiunto il Comune di Castelmorrone (CE). Tuttavia si tiene a precisare che il Comune di Castelmorrone (CE) è già territorio del GAL, come specificato nella SSL precedente, mentre il Comune di Calvi Risorta non era appartenente al GAL già costituito. Si chiedono chiarimenti in merito.

11) Risposta

Per quanto richiesto fare riferimento al [DRD n.200 del 28.04.2023](#) pubblicato sul sito regionale

FAQ 12)

12) Domanda

Si chiede di voler cortesemente chiarire se il documento di cui all'art.13 (punto 10) ovvero "Protocollo d'intesa o accordo di partenariato approvato nelle relative sedi competenti" sia richiesto anche ai GAL già costituiti.

12) Risposta

NO, il Protocollo d'intesa o accordo di partenariato va presentato solo se la domanda viene presentata da un soggetto proponente non ancora costituito in forma stabile.

FAQ 13)

13) Domanda

Inoltre, nel caso in cui il GAL già costituito proceda a coinvolgere nella formulazione della strategia un Comune non già rientrante nella compagine societaria (per adeguarsi alle aree individuate dal documento "PSP 2023 – 2027 CSR CAMPANIA - Analisi di contesto per la territorializzazione dell'intervento SRG 06 – LEADER" prodotta dall'Università degli Studi di Napoli - Federico II - Dipartimento di Agraria, recepito con DRD n.150 del 29.03.2023), si richiede di voler confermare che l'adesione del Comune di che trattasi alla strategia possa essere comprovata mediante idonea deliberazione adottata nelle sedi competenti del Comune stesso.

13) Risposta

Il quesito non risulta completamente chiaro nella sua formulazione. Qualora Il GAL voglia procedere nel coinvolgere il predetto Comune nella propria compagine societaria, quest'ultimo, attraverso l'acquisizione di quote societarie, secondo le modalità sancite nello statuto e nel regolamento interno del GAL, potrà validamente rientrare nella compagine societaria senza che questo vada ad incidere sulla domanda di sostegno preparatoria a valere sulla TI 19.1.1. Qualora invece si intenda coinvolgere il Comune nelle azioni

preparatorie previste dalla TI 19.1.1, non vi sono preclusioni purché vengano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui al Bando pubblicato (DRD 358/2022).

FAQ 14)

14) Domanda

Con il DRD 200 del 28/04/2023 avente ad oggetto “PSR Campania 2014-2022. Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Bando Tipologia di intervento 19.1.1 Supporto Preparatorio. Modifica del Bando. Chiarimenti su Ammissibilità e valutazione” si stabilisce che “Ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi legati a tali attività, per attività di animazione e/o restituzione degli esiti degli studi, analisi e indagini, si intendono le attività che coinvolgono in modo consistente la cittadinanza intesa come popolazione locale.” A tale proposito si chiede, anche con riferimento alla territorializzazione approvata, gli elementi minimi che valorizzano l’attribuzione dei punteggi in questione, soprattutto con riferimento al coinvolgimento “in modo consistente” della cittadinanza

14) Risposta

In premessa va chiarito che per attività di animazione e restituzione si intendono eventi pubblici, sufficientemente divulgati in modo da assicurare la partecipazione della cittadinanza, diversamente dagli incontri di concertazione, che possono coinvolgere anche soltanto gli stakeholders locali, anch’essi ammissibili come spesa ma non concorrenti a valorizzare i criteri in questione. Fatta questa premessa, si intende coinvolta la cittadinanza se gli incontri sono sufficientemente pubblicizzati, anche attraverso i mass-media; nel caso della restituzione dei risultati “in tutti i comuni” il criterio è soddisfatto se la documentazione da restituire (studi di fattibilità, indagini, etc) viene messa in consultazione pubblica presso i comuni e sul sito del partenariato, dando notizia di questa circostanza attraverso mezzi di comunicazione sufficientemente diffusi a livello locale (radio, tv, giornali, etc).